

REGOLAMENTO  
DEL  
CAPITOLO GENERALE  
DELLA  
CONGREGAZIONE  
SALESIANA

SCUOLA GRAFICA SALESIANA - TORINO



## AVVERTENZA

*Il testo del presente Regolamento è sostanzialmente quello edito nel 1928 e nel 1947. Furono apportate solo alcune modificazioni formali di lingua e di ordine nella materia, e furono fatte alcune correzioni minori.*

*Quasi tutti gli articoli si fondano o sul Diritto Canonico o sulle Costituzioni o sul Regolamento per i Capitoli Generali edito nel 1906 (che pare corrisponda allo stesso testo approvato nel Capitolo Generale X° del 1904: cf. *Annali*, vol. III, pag. 537).*

*Fanno eccezione alcune direttive pratiche inserite qua e là e il Capo V°, basato in gran parte, secondo richieste inoltrate al Regolatore del Capitolo Generale XIX, sull'Ordo Concilii Oecumenici Vaticani II celebrandi (*Editio altera recognita*).*

## AVVERTENZA

Il presente volume, che costituisce il primo numero della rivista, è dedicato alla memoria del Prof. G. B. Rossi, che ha lasciato questo mondo il 15 gennaio 1902.

Il Prof. Rossi ha lasciato un'opera importante, che sarà pubblicata in due volumi, il primo dei quali è già in corso di stampa. La seconda opera, che sarà pubblicata in un solo volume, è già in corso di stampa.

Il Prof. Rossi ha lasciato un'opera importante, che sarà pubblicata in due volumi, il primo dei quali è già in corso di stampa. La seconda opera, che sarà pubblicata in un solo volume, è già in corso di stampa.

## CAPO I

### Il Capitolo Generale e la sua convocazione

- 1 - L'autorità suprema su tutta la Società, per quanto riguarda il governo interno, è affidata in via ordinaria, al Rettor Maggiore e al Suo Capitolo; in via straordinaria al Capitolo Generale. (Cost. a. 50) *Consigli*
- 2 - Il Capitolo Generale si radunerà, ordinariamente, ogni sei anni, e ogniqualvolta si deve fare l'elezione del Rettor Maggiore. In via straordinaria poi esso verrà convocato tutte le volte che lo richieda qualche grave ragione, riconosciuta dalla Santa Sede. (Cost. a. 126)
- 3 - La convocazione del Capitolo Generale è di competenza del Rettor Maggiore. Solo nel caso di morte del Rettor Maggiore, spetta al Prefetto il convocare il Capitolo Generale, per l'elezione del nuovo Rettor Maggiore. (Cost. a. 127, 61 e 65)
- 4 - La prescritta convocazione sarà fatta almeno sei mesi prima della sua apertura e verrà annunciata con lettera circolare, spedita a tutti gli Ispettori e Direttori delle Case, che dovranno darne lettura alle comunità appositamente adunate. Essa indicherà lo scopo principale

- del Capitolo, il luogo e la data di apertura. (Cost. a. 127)
- 5 - Al Capitolo Generale spetta eleggere il Rettor Maggiore e i membri del Capitolo Superiore, trattare gli affari di maggior importanza, che riguardano la Società, e provvedere a quanto richiedono i bisogni della Società, i tempi e i luoghi. (Cost. a. 122)
  - 6 - Il Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, il Prefetto, nominerà Regolatore del futuro Capitolo uno dei membri del Capitolo Superiore, informandone i singoli Ispettori e Direttori. A lui i Confratelli faranno giungere per iscritto le proposte giudicate più conformi alla maggior gloria di Dio ed al vantaggio della Società. (Cost. a. 134)
  - 7 - Il Regolatore, insieme con una Commissione fissata dal Rettor Maggiore, esaminerà le osservazioni e le proposte pervenute. Esse saranno classificate e comunicate, prima al Capitolo Superiore, quindi presentate, a suo tempo, al Capitolo Generale. (Reg. Cap. Gen. del 1906)
  - 8 - Le deliberazioni del Capitolo Generale abbiano tutte per base le Costituzioni approvate dalla Santa Sede, nè contengano alcuna disposizione contraria alle medesime. (Cost. a. 123) *spivite nelle*
  - 9 - Il Capitolo Generale può proporre alla Santa Sede mutamenti ed aggiunte da farsi alle Costituzioni, ma sempre in modo che corrispondano fedelmente allo spirito e alle ragioni per cui le Costituzioni stesse furono approvate.

Le modificazioni però, non potranno obbligare in coscienza, finchè non siano state approvate dalla Santa Sede. (Cost. a. 124)

- 10 - Nelle deliberazioni capitolari avrà forza di legge quello che sarà approvato dalla maggioranza assoluta dei votanti.

A parità di voti, chi presiede può aggiungerne uno, qualora, nel Signore, lo giudichi opportuno. (Cost. a. 148)

- 11 - Spetta al Rettor Maggiore rendere note alla Società le deliberazioni prese dal Capitolo Generale, le quali obbligano tutti i Soci appena siano state promulgate. (Cost. aa. 149 e 125)

- 12 - La natura degli argomenti che si trattano e l'autorità delle persone partecipanti al Capitolo esigono un prudente e delicato segreto fino alla pubblicazione degli atti.

È soprattutto vietato rivelare qualsiasi cosa detta, che possa ledere la riputazione di qualcuno, e di palesare il nome di coloro che seguirono opinioni diverse. (Reg. Cap. Gen. 1906)



## CAPO II

### Membri del Capitolo Generale

- 13 - Intervengono al Capitolo Generale con voto deliberativo:
- a) il Rettor Maggiore e i Rettori Maggiori emeriti,
  - b) i membri del Capitolo Superiore, *Consiglio*
  - c) il Segretario del Capitolo Superiore, *Cons. J.*
  - d) il Procuratore Generale,
  - e) gli Ispettori,
  - f) un Delegato per ogni Ispettorìa debitamente eletto, (Cost. a. 97)
  - g) il Direttore della Casa Madre di Torino. (Cost. a. 128)
- 14 - I membri del <sup>e.</sup>Capitolo Superiore non confermati in carica continuano, per quella volta, a prendere parte al Capitolo Generale. (Cost. a. 129)
- 15 - Il Rettor Maggiore ha facoltà di invitare al Capitolo Generale semplici soci ed anche persone estranee alla Società, quando vengono trattati argomenti di loro speciale competenza; essi, però, partecipano soltanto

alla discussione di quelle determinate questioni, e solo con voto consultivo. (Cost. a. 130)

- 16 - Tutti i membri del Capitolo Generale hanno il dovere di intervenire ed assistere alle adunanze capitolari, nè potranno assentarsi senza un'espressa licenza del Presidente. (Cost. a. 131)
- 17 - Per la validità degli atti del Capitolo Generale è richiesta la presenza di almeno due terzi dei membri. (Cost. a. 132)

### CAPO III

## Apertura del Capitolo Generale

- 18 - Il Regolatore, d'intesa con il Rettor Maggiore, provvede in tempo affinché la sala delle adunanze sia arredata in modo conveniente e al sicuro da orecchie ed occhi indiscreti. (Reg. Cap. Gen. 1906)
- 19 - Le adunanze saranno presiedute dal Rettor Maggiore o da chi ne fa le veci. (Cost. a. 133)
- 20 - Durante le adunanze i Capitolari si disporranno nell'ordine seguente:
- a) Il Rettor Maggiore, o chi presiede in suo luogo, siede in mezzo ai membri del Capitolo Superiore, avendo al lato il Regolatore. *Cous 2/10*
  - b) Gli Ispettori, con il rispettivo Delegato, siedono da destra a sinistra del Presidente, secondo la precedenza della loro elezione alla carica ispettoriale. Nel caso di parità di elezione, secondo la priorità della professione religiosa; e nella parità anche di questa, secondo la maggiore età. (Reg. Cap. Gen. del 1906)

- 21 - Almeno tre giorni prima dell'inizio del Capitolo Generale, i Delegati delle Ispettorie presenteranno al Regolatore i Verbali della loro elezione nei Capitoli Ispettoriali, perchè siano presi in esame dall'apposita Commissione nominata dal Rettor Maggiore, ovvero, lui defunto, dal Prefetto.  
Se risultasse dubbia la validità dell'elezione di qualche Delegato, il Regolatore ne informerà, fin dalla prima seduta, il Capitolo Generale, perchè questo, con l'autorità di cui è investito, o dichiari invalida l'elezione, o ne sani le irregolarità. (Cost. a. 135)
- 22 - I Delegati, la cui elezione risultasse dubbia, non potranno partecipare al Capitolo Generale, finchè questo non abbia sanato d'autorità le irregolarità della loro elezione.
- 23 - Il Presidente in principio di ogni adunanza reciterà l'invocazione « Veni, Sancte Spiritus » con il relativo versetto e orazione, la preghiera « Actiones nostras », « ~~Ave Maria~~ » e la giaculatoria « Maria Auxilium Christianorum o. p. n. ».  
Al termine di ogni adunanza, il Presidente reciterà: « In onore di S. G. Bosco: Pater... Ave... Gloria... » con il relativo versetto ed orazione; quindi la preghiera « Agimus », « ~~Ave Maria~~ » e la giaculatoria « Maria Auxilium Christianorum o. p. n. ». (Reg. Cap. Gen. del 1906)
- 24 - Nel giorno fissato per l'apertura del Capitolo Generale, tutti i Capitolari, all'ora determinata, si reche-

ranno in Cappella per il canto dell'inno « Veni Creator Spiritus ».

Il Rettor Maggiore, o, lui defunto, il Prefetto, cantato il versetto con la relativa orazione, annunzierà il motivo per cui è stato convocato il Capitolo Generale, ed al Regolatore farà leggere gli articoli 122, 123, 124, 126 delle Costituzioni.

Terminata la lettura, si invocherà la protezione di Maria Ausiliatrice con il canto dell'inno « Ave, Maris Stella », e il Rettor Maggiore o chi ne fa le veci darà la Benedizione con il SS. Sacramento. (Reg. Cap. Gen. del 1906)

- Il giorno seguente, all'ora preannunziata a tutti i Capitoli, sarà tenuta la prima seduta regolare.*
- 25 - Il giorno seguente, all'ora preannunziata a tutti i Capitoli, sarà tenuta la prima seduta regolare.

Il Presidente dopo le preghiere di rito nominerà due o più Segretari, e, occorrendo, anche altri Ufficiali capitolari. Se la necessità lo richiede, il Presidente, domandato il consenso dell'Assemblea, potrà scegliere pure altri segretari ed ufficiali estranei al Capitolo Generale. È ufficio dei Segretari registrare, in appositi Verbali accuratamente preparati, gli Atti del Capitolo Generale, le deliberazioni prese, ed anche il sunto delle discussioni. (Cost. a. 136)

- 26 - Dopo la designazione dei Segretari, il Regolatore, a nome del Presidente, interrogherà l'Assemblea se piace dichiarare il Capitolo legittimamente convocato ed aperto.

Dopo che l'Assemblea avrà consentito, il Regolatore dichiarerà formalmente convocato ed aperto il Capi-

tolo Generale. I Segretari redigeranno l'atto dell'inizio del Capitolo, notando il nome e l'ufficio di tutti i presenti, per ordine di dignità. (Cost. a. 137)

- 27 - Il primo atto del Capitolo Generale sarà quello di pronunciarsi sulla validità ~~o meno~~ <sup>dei casi dubbi</sup> delle elezioni dei Delegati delle varie Ispettorie, come è detto negli articoli 21 e 22 di questo Regolamento.

*nei casi di dubbio*  
*validità*

Il Regolatore ne riferirà in merito all'Assemblea, metterà a disposizione i Verbali delle elezioni dei Delegati e dei Supplenti e farà conoscere le conclusioni dell'apposita Commissione nominata dal Rettor Maggiore, secondo l'a. 135 delle Costituzioni. (Reg. Cap. Gen. del 1906)

- 28 - Il Regolatore domanderà se piaccia al Capitolo Generale di sanare l'irregolarità delle elezioni dell'Ispettoria N. N.

Il Capitolo Generale esaminerà con cura ogni singola elezione dubbia e delibererà distintamente su ciascuna. Per questa delibera è richiesta la maggioranza assoluta nel primo e nel secondo scrutinio, la relativa nel terzo, e questo dovrà risultare dai Verbali.

I Delegati, la cui elezione è stata sanata, entreranno a far parte dell'Assemblea. (Cost. a. 135; a. 22 di qs. Regol. cf. C. J. C. can. 101, § 1, 1)

- 29 - Il Capitolo Generale ~~quindi~~ darà inizio ai suoi lavori, seguendo l'orario che sarà ~~stabilito~~ e gli ordini del giorno che il Regolatore, d'intesa con il Presidente, ~~sottoporrà~~ alla decisione dell'Assemblea. (Reg. Cap. Gen. del 1906)

*avendo fatto considerare all'Assemblea*  
*intesa*

- 30 - Dal Presidente verrà stabilita una speciale Commissione, di cui farà parte almeno uno dei Segretari del Capitolo Generale, con l'incarico di coordinare le deliberazioni man mano approvate dal Capitolo Generale.
- 31 - I membri di questa particolare Commissione redigeranno gli atti del Capitolo, riportando ordinatamente tutte e singole le deliberazioni approvate.

32 Il pres. 24. Governatore d'Amo



## CAPO IV

### Le elezioni che hanno luogo nel Capitolo Generale

- 32 - Sono di esclusiva competenza del Capitolo Generale le elezioni dei membri del Capitolo Superiore, cioè: *Consiglio* del Rettor Maggiore, del Prefetto, del Direttore Spirituale, dell'Economo e dei Consiglieri. (Cost. aa. 66, 122, 139, 146)
- 33 - L'elezione del Rettor Maggiore può avvenire o per normale scadenza della carica (Cost. aa. 58), o per morte (Cost. a. 59), o per rinunzia (Cost. a. 63), o per rimozione. (Cost. a. 64)
- 34 - L'elezione del Rettor Maggiore, in seguito a scadenza del suo mandato, ha luogo quando egli ha compiuto i dodici anni di carica. In questo caso, fino alla elezione del nuovo Rettor Maggiore, spetta a quello in carica la convocazione e la presidenza del Capitolo Generale.  
L'elezione dovrà farsi entro quindici giorni dal termine del suo ufficio di Rettor Maggiore. (Cost. a. 62)
- 35 - Quando invece l'elezione del Rettor Maggiore si fa in seguito alla morte di chi ricopriva tale ufficio, tocca

- al Prefetto convocare e presiedere il Capitolo Generale, finchè non sia stato eletto il nuovo Rettor Maggiore. (Cost. aa. 60, 61)
- 36 - In caso di rinuncia del Rettor Maggiore o di rimozione dalla carica si deve stare a quanto, nei singoli casi, prescriverà la Santa Sede. (Cost. a. 64)
- 37 - Perchè un socio possa essere eletto Rettor Maggiore, si richiede che sia sacerdote; che sia professore nella nostra Società da almeno dieci anni, da computarsi dalla data della prima professione; che sia nato da legittimo matrimonio; che abbia compiuto il quarantesimo anno di età; e che risplenda agli occhi dei soci per santità di vita e per abilità e prudenza nel disbrigo degli affari della Società. (Cost. a. 57)
- 38 - L'elezione del Prefetto, del Direttore Spirituale, dell'Economo, e dei Consiglieri, viene effettuata ogni sei anni. (Cost. aa. 66 e 67)
- 39 - Per potere essere eletti a tali uffici bisogna essere visuti almeno cinque anni nella Società, avere compiuto 35 anni di età, essere sacerdoti e professi perpetui. (Cost. a. 66)
- 40 - L'elezione ad uno degli uffici sopraindicati di un socio, che non avesse i requisiti prescritti, sarebbe invalida.
- 41 - Quando un socio, inabile ad essere eletto ad uno dei sovraelencati uffici, compreso quello del Rettor Maggiore, per difetto di qualche requisito voluto, fosse tuttavia giudicato idoneo e degno della carica alla quale si vorrebbe elevarlo, può essere proposto alla mede-

sima non per elezione, ma per postulazione, a norma dei Canonici 179 e 182.

- 42 - Ciascuno può dare e chiedere informazioni intorno alle doti degli eleggibili, ma non palesare a chi intende dare il voto, nè eccitare od invitare altri a dare il voto ad un socio determinato piuttosto che ad un altro. (Cost. a. 140)
- 43 - Aperta la seduta per le elezioni, il Presidente, recitate le preghiere di rito, indicherà il motivo dell'adunanza. (Cost. a. 141). Prima però di procedere alle elezioni ciascuno dei Capitolari, per ordine di precedenza, cominciando dal Presidente, pronuncerà con voce chiara e intelligibile, mettendosi la mano sul petto, il giuramento di eleggere quei Superiori che, secondo Dio, giudicherà doversi eleggere. La formula del giuramento è la seguente:  
« Testem invoco Deum me, quacumque humana affectione postpósita, Superiores electurum quos, secundum Deum, eligendos esse existimávero ». (Cost. a. 139 - C. J. C. can. 1622, § 1)
- 44 - Dopo che tutti i Capitolari avranno emesso il giuramento prescritto, verranno eletti a voto segreto due Segretari e tre Scrutatori. (Cost. a. 141)
- 45 - Le operazioni per queste elezioni saranno compiute da due Capitolari designati dal Presidente. Fungeranno da Segretari quelli del Capitolo Generale. (cf. art. 25 del pres. Regol.)
- 46 - L'elezione può esser compiuta in due scrutini distinti: uno per i due Segretari e l'altro per i tre Scrutatori.

- 47 - Rimarranno eletti quelli che avranno riportata la maggioranza assoluta dei voti ed avranno accettato l'incarico. (C. J. C. can. 101, § 1, 1°)
- Se nel primo e nel secondo scrutinio non fosse stata ottenuta la maggioranza assoluta, nel terzo basta la maggioranza relativa.
- Se poi vi fosse parità di voti, e il Presidente non volesse dirimere questa parità con il suo voto, si ritenga eletto il più anziano di professione religiosa, e, nella parità anche di professione, il maggiore di età. (C. J. C. can. 101, § 1, 1°)
- 48 - Gli Scrutatori, insieme con il Presidente, secondo le formalità indicate all'art. 43, presteranno il giuramento di adempiere fedelmente il loro ufficio, e di mantenere il segreto anche dopo terminato il Capitolo. (Cost. a. 141). La formula del giuramento è la seguente:  
« Testem ínvoco Deum me fidéliter munus Praésidis (vel Scrutatóris) impleturum, et secretum, etiam Capitulo peracto, servaturum ».
- 49 - Eletti i Segretari e gli Scrutatori, pronunciati i prescritti giuramenti, il Regolatore leggerà il Capo settimo delle Costituzioni « Del Rettor Maggiore », quando si deve procedere all'elezione del Rettor Maggiore e il Capo ottavo « Del Capitolo Superiore », quando debbono essere eletti gli altri membri del Capitolo Superiore. (Reg. Cap. Gen. del 1906)
- 50 - Quindi il Regolatore annunzierà l'elezione a cui si deve procedere, e verranno distribuite le schede.  
Tali schede debbono essere dello stesso formato e dello

stesso colore, e gli elettori, allorchè avranno espresso il loro voto, le ripiegheranno uniformemente secondo le indicazioni del Regolatore.

- 51 - Si tenga presente che il voto, per essere valido, deve essere libero, segreto, certo, assoluto e determinato. (C. J. C. can. 169, § 1)
- 52 - Quando tutti avranno scritto il loro voto, il primo Scrutatore, ad un cenno del Regolatore, farà l'appello dei presenti, e ciascun nominato si recherà al seggio elettorale per deporre nell'urna ivi preparata la propria scheda. (C. J. C. can. 171, § 2)
- 53 - Se qualche elettore si trovasse ammalato nella casa, dove ha luogo il Capitolo Generale, nè potesse presentarsi nella sala delle adunanze, ma fosse in grado di scrivere, due scrutatori e uno dei segretari andranno da lui, per ricevere in un'urna chiusa la sua scheda, da unirsi quindi alle altre. (Cost. a. 142)  
Anche questo elettore ammalato, prima di dare il suo voto dovrà prestare il giuramento prescritto (Cost. a. 139), presenti i due scrutatori e il segretario.
- 54 - Ciascun elettore può dare un solo voto, anche se, per vari titoli, avesse il diritto di darne altri in nome proprio. (C. J. C. can. 164)
- 55 - Raccolte nell'urna tutte le schede, il secondo e il terzo scrutatore, davanti al Presidente, faranno un esatto controllo per constatare se il numero delle schede corrisponde a quello degli elettori. Se il numero dei voti supera quello degli elettori, l'elezione è nulla. (Cost. a. 143; C. J. C. can. 171, § 2, 3)

- 56 - Compiuto questo controllo, il primo scrutatore estrarrà le schede dall'urna, una per una, e le consegnerà al secondo scrutatore, il quale ne farà la lettura a voce chiara ed intelligibile e le passerà al terzo scrutatore. Questi le rivedrà per constatare l'esattezza del voto, quindi le deporrà in una seconda urna. (Cost. a. 143; Reg. Cap. Gen. 1906)
- 57 - Alla fine dello scrutinio, o dell'adunanza, se nella medesima si terranno più scrutini, uno Scrutatore brucerà tutte le schede. (C. J. C. can. 171, § 4)
- 58 - Mentre gli scrutatori faranno lo spoglio dei voti, i due Segretari, i quali avranno già redatto il verbale degli atti precedentemente compiuti, registreranno i nomi che man mano vengono letti. (Cost. a. 143)  
Terminato lo spoglio, gli scrutatori faranno il controllo del computo dei voti eseguito dai Segretari. Se dal controllo risulta un disaccordo, si procede a un nuovo spoglio delle schede.
- 59 - Gli atti dell'elezione, redatti dai Segretari, dovranno essere firmati dagli stessi, dal Presidente e dagli Scrutatori, e quindi, insieme con gli altri atti del Capitolo Generale, verranno accuratamente conservati nell'Archivio della Società. (C. J. C. can. 171, § 5)
- 60 - Constatato il perfetto accordo del numero dei voti scritti, rispettivamente, dai due Segretari per ciascun nominato, gli Scrutatori annunceranno, con voce chiara ed intelligibile, quanti voti ha riportato ciascuno. (Cost. a. 143)
- 61 - Se si tratta dell'elezione del Rettor Maggiore, colui

che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti sarà da ritenere eletto Rettor Maggiore; sarà proclamato dal Presidente, e, se avrà accettato, entrerà subito in carica.

Se poi l'eletto è lo stesso Presidente, la proclamazione sarà fatta dal membro più anziano del Capitolo Superiore cessante. (Cost. a. 144)

- 62 - Se il Rettor Maggiore venisse rieletto, questa rielezione, se accettata, dovrà essere subito, o almeno entro gli otto giorni (Can. 177, § 1) dalla accettazione, comunicata alla Santa Sede per implorarne la conferma. (Cost. a. 58)

Finchè non sia giunta detta conferma, il Rettor Maggiore rieletto non potrà riassumere la carica; però continua a presiedere il Capitolo Generale. (Cost. a. 133)

- 63 - Se il primo scrutinio fosse senza effetto, se ne faccia subito un secondo e un terzo; se anche il terzo è inefficace, se ne farà un quarto, nel quale avranno voce passiva soltanto i due soci, che, nel terzo scrutinio avranno raggiunto il maggior numero di voti. E se anche nel quarto scrutinio vi fosse parità di voti, sarà ritenuto e proclamato eletto il più anziano di prima professione, o, in caso di parità anche di professione, il più anziano di età. (Cost. a. 145)

- 64 - Nell'eleggere il Prefetto, il Direttore Spirituale, l'Economo si farà per ciascuno uno scrutinio segreto e distinto.

Anch'essi verranno eletti a maggioranza assoluta di voti.

Dopo due scrutini inefficaci però si ritenga eletto e, dopo la sua accettazione, sia proclamato dal Rettor Maggiore colui che nel terzo avrà riportato la maggioranza relativa dei voti. Se poi vi fosse parità di voti anche nel terzo scrutinio, e il Presidente si astenesse dal dirimere questa parità con un suo voto, si ritenga eletto il più anziano di prima professione, e, in caso di parità anche di professione, il più anziano di età. (Cost. a. 146; C. J. C. can. 101, § 1, 1)

- 65 - Quanto all'elezione dei Consiglieri basta una sola scheda ed un solo scrutinio per tutti insieme. Ma anche per la loro elezione è richiesta la maggioranza assoluta nel primo ed eventualmente nel secondo scrutinio. Nel terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa.

In caso di parità di voti nel terzo scrutinio, il Presidente ha la facoltà di dirimere tale parità con il suo voto. Se egli si astiene dal dirimere tale parità, si riterrà eletto e, dopo la sua accettazione, sarà proclamato dal Rettor Maggiore, come sopra, il più anziano di prima professione, e, in caso di parità anche di professione, il più anziano di età. (Cost. a. 146; C. J. C. can. 101, § 1, 1)

- 66 - Compite le elezioni, il Rettor Maggiore comunicherà a tutti i soci i nomi degli eletti e gli uffici a ciascuno affidati. (Cost. a. 147)

## CAPO V

### Norme per le discussioni

67 - Le adunanze del Capitolo Generale, a norma dell'a. 19 del presente Regolamento, saranno presiedute dal Rettor Maggiore o da chi ne fa le veci, coadiuvato dal Regolatore nella direzione e nello svolgimento dei lavori. (Cost. 133, 134)

68 - *in presenza* In una delle prime adunanze, il Presidente *costituirà* tante Commissioni di Capitolari quante sono necessarie per lo studio dei temi proposti al Capitolo Generale, *con un* Presidente ed un Relatore per ciascuna, ed assegnerà ad ~~ognuna una sede dove svolgere i propri lavori.~~ *considera*

69 - Le commissioni studieranno i temi e le proposte loro assegnate e si accorderanno per presentare alle sedute plenarie del Capitolo delle relazioni ordinate in vari punti per la discussione. In esse avranno cura di distinguere quello che credono debba essere oggetto di una deliberazione formale del Capitolo, da quello che ha solo carattere direttivo e orientativo. Le relazioni vengono distribuite a tutti i Capitolari almeno il giorno *domanda la presenza*

precedente all'adunanza nella quale si dovranno discutere.

- 70 - Il Presidente stabilisce l'ordine dei temi da discutere nelle sedute generali. Il Regolatore invita, secondo l'ordine fissato, ciascun Relatore a leggere la relazione proposta dalla sua Commissione e ad illustrarla brevemente.
- 71 - Chi vorrà esprimere il suo parere sul tema proposto, all'inizio dell'adunanza dia per iscritto il nome al Regolatore, indicando su quale dei punti desidera parlare.
- 72 - L'ordine della discussione sarà il seguente: il Regolatore invita per ordine a parlare ciascuno degli iscritti sul punto da lui richiesto. Esauriti gli iscritti a parlare su un oggetto, se vi sono altri desiderosi di intervenire, sarà loro concesso di farlo per ordine. Gli interventi non dovranno superare i cinque minuti. Le ragioni siano quindi esposte con brevità, chiarezza, oggettività.
- 73 - Se vi sono aggiunte da fare alla Relazione, siano date per iscritto al Regolatore e siano discusse e votate al termine della discussione sul testo della medesima.
- 74 - Nella redazione delle Relazioni, degli atti e dei Verbali del Capitolo si userà la lingua italiana. Nelle discussioni è ammessa la lingua italiana o latina.
- 75 - Finita la discussione di un argomento, si passerà all'approvazione del testo proposto e degli eventuali emendamenti. Se la maggioranza sarà incline ad un emendamento, il testo verrà passato alla Commissione per una nuova stesura. Il testo corretto sarà ripresentato per l'approvazione in una seduta seguente.

- 76 - La votazione in via ordinaria è fatta per alzata di mano. La votazione sarà invece segreta quando ciò sarà ritenuto opportuno dal Presidente, oppure sarà richiesta da almeno 25 Capitolari.
- 77 - Le deliberazioni si intendono approvate quando avranno riportato il numero di voti favorevoli, a norma dell'a. 10 del presente Regolamento. *maggioranza assoluta*
- 78 - Al principio di ogni seduta, da un Segretario sarà letto e sottoposto all'approvazione del Capitolo il verbale della seduta precedente.
- 79 - L'approvazione dovrà risultare in un'apposita dichiarazione posta alla fine del Verbale stesso. Questa, a sua volta, dovrà essere approvata e firmata dal Presidente, dal Regolatore e da almeno uno dei Segretari.



## CAPO VI

### Chiusura del Capitolo Generale

80 - Nell'ultima adunanza del Capitolo Generale si darà lettura, senza possibilità di discussione, di tutte le deliberazioni prese. (Reg. Cap. Gen. del 1906)

81 - Tutti i Capitolari apporranno la loro firma, secondo l'ordine di precedenza.

La firma sarà seguita dall'indicazione dell'ufficio da ognuno occupato nella Società Salesiana: *Cny* ~~Capitolo Superiore~~, Procuratore, Ispettore, Delegato, Direttore ecc; ed eventualmente dal particolare incarico tenuto durante il Capitolo Generale: Regolatore, Segretario, Scrutatore.

82 - I Segretari consegneranno al Regolatore i Verbali del Capitolo Generale e tutti gli altri Atti del medesimo, che fossero in loro possesso. Il Regolatore a sua volta li consegnerà al Rettor Maggiore, il quale provvederà che vengano conservati accuratamente nell'Archivio della Società Salesiana.

83 - Il Presidente chiuderà l'adunanza con le preghiere di rito. Quindi tutti i Capitolari si recheranno in Cap-

PELLA, dove si terrà la funzione di ringraziamento con l'esposizione solenne del SS. Sacramento, il canto del « Te Deum » e la Benedizione Eucaristica impartita dal Rettor Maggiore. (Reg. Cap. Gen. del 1906)

84 - Sciolto il Capitolo Generale, il Rettor Maggiore avrà cura di adempiere quanto prescrive l'a. 124 delle Costituzioni in merito all'approvazione da implorarsi dalla Santa Sede per le modificazioni apportate alle Costituzioni. (Reg. Cap. Gen. del 1906)

Comunicherà quindi a tutta la Società, con Lettera Circolare diretta a tutti i Soci, le deliberazioni prese, per la necessaria promulgazione. (Cost. a. 149; Reg. Cap. Gen. del 1906)

Il pres. Regol. - consueve d suo  
premo valore - I membri del -  
Capitolo potranno presentare quegli  
eventi e movimenti che le  
circostanze faranno sapere <sup>quanto</sup> -

## INDICE

	PAG.
<i>Avvertenza</i> . . . . .	3
CAPO I - Il Capitolo Generale e la sua convocazione	5
CAPO II - Membri del Capitolo Generale . . . . .	9
CAPO III - Apertura del Capitolo Generale . . . . .	11
CAPO IV - Le elezioni che hanno luogo nel Capitolo Generale . . . . .	17
CAPO V - Norme per le discussioni . . . . .	25
CAPO VI - Chiusura del Capitolo Generale . . . . .	29

